



**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 247/9[^] DI
INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE G. CAPUTO RECANTE:
“REFERENDUM ABROGATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1,
COMMI 2, 3, 4, 5, 5 BIS DELLA LEGGE N. 148 DEL 14.9.2011 E DEI DECRETI
LEGISLATIVI N. 155 E N. 156 DEL 7.9.2012”.**

RELATORE: GIUSEPPE CAPUTO

**IL DIRIGENTE
F.TO NICOLA LOPEZ**

**IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE CAPUTO**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 247/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE G. CAPUTO RECANTE:
"REFERENDUM ABROGATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 2, 3, 4, 5, 5 BIS DELLA LEGGE N. 148 DEL 14.9.2011 E DEI
DECRETI LEGISLATIVI N. 155 E N. 156 DEL 7.9.2012".**

RELATORE: CAPUTO

La Prima Commissione Permanente "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"

VISTA la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 247/9^ di iniziativa del Consigliere G. Caputo recante: " Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge n. 148 del 14.9.2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012 ";

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25.5.1970 n. 352 e s.m.i.;

PROPONE

al Consiglio regionale di deliberare, ai sensi della legge 25.5.1970 n. 352 e s.m.i., richiesta di Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.09. 2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07.09.2012 secondo l'allegato schema di deliberazione.

ALLEGATO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
IX LEGISLATURA

Seduta del _____
Deliberazione n. _____ del _____

Oggetto: Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.09. 2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07.09.2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 247/9[^] di iniziativa del Consigliere G. CAPUTO recante: " Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge n. 148 del 14.9.2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012 ";

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Vista la L. 25.05.1970, n. 352;

Premesso:

- che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 148 del 14.09.11 e con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 07.09.12 è risultata estremamente penalizzante per il circondario del Comune di Rossano (CS);
- che la soppressione del Tribunale di Rossano (CS) risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l'Amministrazione (anche della Giustizia) sia esercitata il più possibile vicino ai cittadini;
- che il mancato rispetto del richiamato principio non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico;
- che, in effetti, non può in alcun modo essere tollerato che ad un'utenza di oltre 130.000 abitanti sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, soprattutto alla luce del fatto che l'accorpamento o la soppressione di Tribunali e Procure non realizza una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia, anzi contribuisce a renderla più pesante e farraginosa, ove si pensi, per quel che riguarda ROSSANO, che il notevole carico di lavoro esistente in questo Tribunale, che ha 20.000 procedimenti pendenti (civili e penali) verrà ad aggiungersi al carico di lavoro del Tribunale di Castrovillari, che è anch'esso notevole, anche se inferiore a quello di Rossano, cosa che certamente provocherà la paralisi totale dell'amministrazione della giustizia in entrambi gli odierni circondari;
- che la decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano e di accorparlo a quello di Castrovillari è inaccettabile, perché non risponde ai criteri espressamente previsti alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 138/2011, e nemmeno a quelli indicati nella stessa relazione ministeriale di accompagnamento alla proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e non ha tenuto conto dei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, disattendendo le indicazioni del Parlamento e non considerando la storia, le caratteristiche e la peculiarità del territorio ricadente nel circondario del Tribunale

di Rossano, nell'ambito del quale si articola , l'area urbana Rossano - Corigliano, due città che da sole contano circa 80.000 abitanti;

- che nel Circondario di Rossano vi è una micro e, soprattutto, una macro criminalità diffusa, gestita da agguerrite e pertinaci cosche mafiose operanti, soprattutto, nei territori di Cariati, Mirto-Crosia, Rossano e Corigliano Calabro (la città più popolosa della Provincia di Cosenza, che, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, solo dopo tre anni ha visto, con le ultime consultazioni, la ricostituzione dei propri Organismi democratici elettivi);
- che la Procura Generale di Catanzaro, consapevole della criminalità esistente nel Circondario, ha fatto proprie le esigenze di salvaguardia del Tribunale, nominando immediatamente dopo il trasferimento del Procuratore Capo, un Procuratore Reggente nella persona del dr. Eugenio Facciolla, Sostituto Procuratore Generale, di tutta evidenza per far fronte alle notevoli iniziative in corso contro la repressione della criminalità esistente nel territorio del circondario;
- che con la soppressione del Tribunale e della Procura di Rossano non vi sarà alcun Ufficio giudiziario nella intera fascia ionica compresa tra Taranto e Crotone, in un territorio dove la criminalità organizzata è molto presente; che la criminalità esistente nel circondario di Rossano non è in alcun modo omogenea a quella esistente nel circondario di Castrovillari. E' da rilevare, poi, che in Rossano è presente una casa di reclusione, di recente costruzione, che è la terza della Calabria per grandezza e capienza, in cui vi sono ristretti circa 400 detenuti, per cui l'accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari sarebbe ancor più dannoso e pregiudizievole per tutti;
- che per tali ragioni è necessario che la Regione Calabria aderisca all'iniziativa della Regione Abruzzo, la quale si è resa promotrice verso altre Regioni maggiormente interessate alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, CALABRIA, Sicilia e Umbria) al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi;

Considerato:

- che è prossima la scadenza del termine ultimo (30 settembre) previsto dall'art. 32 della legge n. 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno;
- che il decreto legislativo n. 155/12 per la soppressione dei 26 Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009, e' già entrato in vigore in data odierna (13 settembre 2013);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della L. 25.5.1970 n. 352;

Udito il relatore;

col voto a dei presenti;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa secondo il seguente quesito:

QUESITO REFERENDARIO

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:

“2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni".

2) Tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148".

3) Tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"».